

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

N. R.G. 26200/2014

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26200/2014**

SOCIETÀ SPA

tra

e

BANCA

attore

convenuto

Oggi 29 gennaio 2015 ad ore 9,05 innanzi al dott. Francesco Ferrari sono comparsi:

Per SOCIETÀ SPA l'avv. (OMISSIS);

Per BANCA l'avv. (OMISSIS)

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati inviati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
Francesco Ferrari

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26200/2014 promossa da:

SOCIETÀ SPA (C.F. OMISSIS), con il proc. dom. avv. (OMISSIS)

contro

attrice

BANCA (C.F. OMISSIS), con il proc. dom. avv. (OMISSIS)

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

“In via istruttoria ,previa revoca della ordinanza 20.1.2015, rimettere la causa sul ruolo per l’espletamento di ctu; nel merito come da atto di citazione”;

Sulle spese ed in via subordinata , stante l’evidente contrasto giurisprudenziale in tema di comprensione della mora nel TAEG, procedere alla compensazione , sussistendone i motivi.

Per la convenuta:

R.G. n. 26200/2014

- nel merito, accertata e dichiarata la validità e l’efficacia dei contratti di finanziamento del 31.12.2004/3.1.2005, per € 2.165.040,00; del 30.12.2005/19.1.2006, per € 3.502.838,00; del 2/9.3.2007, per € 444.000,00; del 9/12.10.2007, per € 150.000,00; del 24/27.6.2008, per € 516.000,00 e del 24/27.6.2008, per € 1.300.000,00, intervenuti tra la SOCIETÀ SPA e la BANCA , respingere tutte le domande formulate nei confronti della BANCA

- sempre nel merito, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate nei confronti della BANCA , perché infondate in fatto ed in diritto;

- sempre nel merito, in via subordinata, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, per l’ipotesi denegata di accoglimento della domanda avversaria di nullità ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1419, primo comma, c.c., accertare e dichiarare il diritto della BANCA a trattenere:

(i) in relazione al contratto di finanziamento del 31.12.2004/3.1.2005, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 1.308.192,84; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 856.847,16, ciò oltre, sull’intero importo capitale erogato per € 2.165.040,00, agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell’erogazione del 3.1.2005 al saldo;

(ii) in relazione al contratto di finanziamento del 30.12.2005/19.1.2006, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 1.845.337,17; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 1.657.500,83, ciò oltre, sull’intero importo capitale erogato per € 3.502.838,00, agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell’erogazione del 3.1.2006 al saldo;

(iii) in relazione al contratto di finanziamento del 2/9.3.2007, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 192.327,57; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 251.672,43, ciò oltre, sull’intero importo capitale erogato per € 444.000,00, agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell’erogazione del 2.3.2007 al saldo;

(iv) in relazione al contratto di finanziamento del 9/12.10.2007, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 57.617,77; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 92.382,23, ciò oltre, sull’intero importo capitale erogato per € 150.000,00, agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell’erogazione del 9.10.2007 al saldo;

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

(v) *in relazione al contratto di finanziamento del 24/27.6.2008, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 110.728,96; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 405.271,04, ciò oltre, sull'intero importo capitale erogato per € 516.000,00, agli interessi convenzionali corrispettivi del 5,567%, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell'erogazione del 24.6.2008 al saldo;*

(vi) *in relazione al contratto di finanziamento del 24/27.6.2008, quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capitale, per € 278.968,53; e di avere in restituzione la residua somma finanziata pari ad € 1.021.031,47, ciò oltre, sull'intero importo capitale erogato per € 1.300.000,00, agli interessi convenzionali corrispettivi del 5,567%, entro i limiti della legge antiusura, a far tempo dalla data dell'erogazione del 24.6.2008 al saldo;*

con la conseguente richiesta di condanna, in via riconvenzionale, della SOCIETÀ SPA al pagamento, a favore della BANCA ;

(i) *quanto al contratto del 31.12.2004/3.1.2005, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 2.165.040,00, di cui € 1.308.192,84, già restituiti, ed € 856.847,16, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 3.1.2005 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;*

(ii) *quanto al contratto del 30.12.2005/19.1.2006, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 3.502.838,00, di cui € 1.845.337,17, già restituiti, ed € 1.657.500,83, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 3.1.2006 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;*

(iii) *quanto al contratto del 29.3.2007, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 444.000,00, di cui € 192.327,57, già restituiti, ed € 251.672,43, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 2.3.2007 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;*

(iv) *quanto al contratto del 9/12.10.2007, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 150.000,00, di cui € 57.617,77, già restituiti, ed € 92.382,23, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi Euribor tre mesi + 0,875 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 9.10.2007 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;*

(v) *quanto al contratto del 24/27.6.2008, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 516.000,00, di cui € 110.728,96, già restituiti, ed € 405.271,04, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi del 5,567% sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 24.6.2008 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;*

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

(vi) quanto al contratto del 24/27.6.2008, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 1.300.000,00, di cui € 278.968,53, già restituiti, ed € 1.021.031,47, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali corrispettivi del 5,567% sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 24.6.2008 al saldo, previa compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi calcolati sul capitale già restituito;

- sempre nel merito, in via subordinata, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, per l'ipotesi denegata di accoglimento della domanda subordinata avversaria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi nell'ambito dei contratti di finanziamento del 31.12.2004/3.1.2005, per € 2.165.040,00; del 30.12.2005/19.1.2006, per € 3.502.838,00; del 2/9.3.2007, per € 444.000,00; del 9/12.10.2007, per € 150.000,00; del 24/27.6.2008, per € 516.000,00 e del 24/27.6.2008, per € 1.300.000,00, per violazione dei disposti di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419, primo comma, c.c., condannare, in via riconvenzionale, la SOCIETÀ SPA al pagamento, a favore della BANCA;

(i) quanto al contratto del 31.12.2004/3.1.2005, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 2.165.040,00, di cui € 1.308.192,84, già restituiti, ed € 856.847,16, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici Euribor tre mesi + 0,875 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 3.1.2005 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

(ii) quanto al contratto del 30.12.2005/19.1.2006, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 3.502.838,00, di cui € 1.845.337,17, già restituiti, ed € 1.657.500,83, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici Euribor tre mesi + 0,875 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 3.1.2006 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

(iii) quanto al contratto del 2/9.3.2007, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 444.000,00, di cui € 192.327,57, già restituiti, ed € 251.672,43, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici Euribor tre mesi + 0,875 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 2.3.2007 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

(iv) quanto al contratto del 9/12.10.2007, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 150.000,00, di cui € 57.617,77, già restituiti, ed € 92.382,23, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici Euribor tre mesi + 0,875 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 9.10.2007 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

(v) quanto al contratto del 24/27.6.2008, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 516.000,00, di cui € 110.728,96, già restituiti, ed € 405.271,04, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici del 5,567 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 24.6.2007 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

(vi) quanto al contratto del 24/27.6.2008, dell'intero importo, per capitale, erogato pari ad € 1.300.000,00, di cui € 278.968,53, già restituiti, ed € 1.021.031,47, ancora da restituire, oltre agli interessi convenzionali semplici del 5,567 + 1 punti percentuali sulla sola quota capitale, a far tempo dalla erogazione del 24.6.2007 al saldo, con compensazione di quanto eventualmente affermato come dovuto in restituzione da parte della Banca a titolo di interessi;

- in via istruttoria, non ammettere le richieste di C.T.U. e di ordine di esibizione in mancanza dei relativi presupposti.

Con il favore delle spese e delle competenze di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ SPA conveniva in giudizio la BANCA, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate con riferimento a contratti di finanziamento.

L'attrice in particolare esponeva:

- che tra il 2004 e il 2008 aveva stipulato con la banca convenuta due contratti di mutuo chirografario e quattro contratti di finanziamento;
- che in riferimento a tali contratti risultavano essere stati pattuiti interessi usurari;
- che, inoltre, essendo i rapporti costruiti su un piano di ammortamento cd. "alla francese", l'attrice aveva corrisposto interessi in misura maggiore a quella dovuta.

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA, contestando quanto *ex adverso* dedotto ed evidenziando sia l'insussistenza di alcuna pattuizione di interessi usurari, sia la legittimità dei piani di ammortamento concordati.

Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281, *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Parte attrice, in primo luogo, ha contestato che nei contratti stipulati con la banca sarebbero stati pattuiti interessi usurari e, su tale presupposto, ha preteso la restituzione di tutte le somme sino a tale momento versate a titolo di interessi.

Premesso, infatti, come l'attrice mai abbia sostenuto come il tasso convenzionale concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata invece formulata esclusivamente pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonché, anche a prescindere dalla circostanza che il superamento del tasso soglia procedendo con una simile sommatoria risulti essere stato contestato dalla convenuta, deve in ogni caso rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengono in alcun modo la pretesa di sommare i due tassi di

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, **nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.**

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

La tesi attorea, del resto, non può trovare condivisione prima ancora per difetto del presupposto stesso invocato al fine di sostenere il carattere usurario degli interessi pattuiti, ossia la base di raffronto utilizzata quale tasso soglia.

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le **rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi**, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere **come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari**.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).

In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.

Né il problema potrebbe essere superato invocando, come peraltro propone la stessa convenuta, la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato; l'istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.

Senonchè detta rilevazione, oltre a essere "ufficiosa", in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione.

In sostanza, quindi, anche la soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere "privato" del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.

Deve, pertanto, concludersi che, **sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.**

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione "soggettiva" dell'usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell'istituto.

Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie all'istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato, con conseguente rigetto della domanda azionata con il presente giudizio.

Parimenti infondata è la seconda contestazione mossa dall'attrice e diretta a sostenere la "nullità" dei piani di ammortamento dei contratti oggetto di causa.

L'attrice, infatti, ha evidenziato come i piani di ammortamento fossero stati previsti "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, al di là della censura radicale articolata con l'atto di citazione, dove sembrerebbe che l'attrice ritenga nullo simile piano di ammortamento in quanto tale, con le memorie istruttorie la difesa attorea ha precisato come, a suo dire, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari, 29 gennaio 2015, n. 1242

maggiore rispetto a quello pattuito.

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Per le ragioni tutte esposte, pertanto, le domande attoree vanno giudicate come infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 7.360,00, oltre c.p.a., di cui euro 960,00 per spese generali.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da SOCIETÀ SPA nei confronti della BANCA ;
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.360,00, oltre c.p.a., di cui euro 960,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 29 gennaio 2015

Il giudice
Francesco Ferrari

EX PARTE CREDITORIS